



Fiduciaria e Trust

Obblighi antiriciclaggio e Registro dei titolari effettivi

15 aprile 2021

**Adempimenti antiriciclaggio a carico di fiduciaria e trust.
Il punto di vista di una Trust Company e di una fiduciaria.**

Dott.ssa Paola Bergamin

MILANO

Via Andegari, 4
20121
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net

VERONA

Vicolo Pietrone, 1B
37121
tel. +39 045 591999
studio@belluzzo.net

LONDRA

38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net


SINGAPORE

19 Cecil Street, The
Quadrant #04-01 -049704
ph. +65 6653 5361
singapore@belluzzo.net

LUGANO

Via Nassa, 3a
6900
ph. +41 (0)91 252 0780
lugano@belluzzo.ch

INDICE



- 1. Obblighi antiriciclaggio in capo alla Trust Company;**
- 2. Il Trust nell'antiriciclaggio;**
- 3. Monitoraggio fiscale e Trust.**



1. Obblighi antiriciclaggio in capo alla Trust Company

I SOGGETTI OBBLIGATI

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 individua dettagliatamente i soggetti che devono provvedere all'esecuzione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

In particolare, rientrano tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio «***i prestatori di servizi relativi a società e trust***».

Articolo 3, comma 5, D. Lgs. 231/2007

«*Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:*

- a) *i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo»*

I SOGGETTI OBBLIGATI

In particolare, l'art. 1, comma 2, lettera ee) del D. Lgs. 231/2007 specifica che **per prestatori di servizi relativi a società e trust si intende:**

«ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:

- 1) costituire società o altre persone giuridiche;*
- 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;*
- 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;*
- 4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;**
- 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti»*

TITOLARE EFFETTIVO

Articolo 20, comma 4 del D.Lgs. 231/2007

«4. Nel caso in cui il cliente sia **una persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) **i fondatori**, ove in vita;
- b) **i beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) **i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.**»

Articolo 22, comma 5 del D.Lgs. 231/2007

«5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate **sulla titolarità effettiva del trust**, o dell'istituto giuridico affine, **per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari** e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.»



2. Il Trust nell'antiriciclaggio

COMPORAMENTI ANOMALI

La UIF, elabora e diffonde ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D. Lgs. 231/2007 **modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali** sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

È stato pubblicato il **2 dicembre 2013 lo schema connesso all'anomalo utilizzo dell'attività dei trust**. Nel documento sono state individuate le fattispecie su cui porre attenzione sia **sotto il profilo soggettivo che oggettivo**.

PROFILO SOGGETTIVO

istituzione di trust da parte di soggetti:

- in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi;
- gravati da ingenti debiti tributari con l'Amministrazione finanziaria.

presenza a vario titolo nel trust di soggetti sono sottoposti a indagini.

conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che presenta un profilo palesemente incoerente con la complessità dell'attività gestoria richiesta e le finalità del trust (ad es. per entità/natura dei cespiti del fondo).

reticenza del trustee nel fornire documentazione inerente al trust, con conseguente ostacolo all'individuazione del titolare effettivo e dello scopo del Trust.

coincidenza tra disponente e trustee (cd. trust autodichiarato), tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi.

frequente rilascio da parte del trustee di deleghe ad operare, specie se a favore del disponente o di soggetti a lui prossimi.

revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giustificazione.

finalità del trust che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, economici o giuridici intercorrenti tra disponente e beneficiari del trust ovvero tra disponente e guardiano.

presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del Trust.

COMPORAMENTI ANOMALI

PROFILO OGGETTIVO

istituzione del trust per scrittura privata autenticata e/o atto pubblico con ravvicinata ampia modifica dell'atto stesso mediante adozione di diversa forma giuridica (es. scrittura privata non autenticata).

istituzione del trust in paesi o territori a rischio, specie se il disponente o un beneficiario è residente in Italia, o se il fondo sia costituito anche con beni immobili siti in Italia.

collocazione del trust al vertice di una complessa catena partecipativa, soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a rischio.

presenza, nell'atto istitutivo del trust, di clausole che:

- subordinano sistematicamente l'attività del trustee al consenso del disponente, dei beneficiari o del guardiano, specie in presenza di rapporti di parentela o di contiguità tra trustee e detti soggetti;
- impongono al trustee l'obbligo di rendiconto nei confronti del solo disponente, specie se questi non figuri fra i beneficiari;
- prevedono il sistematico e ingiustificato utilizzo da parte del disponente di beni conferiti in trust;
- non risultano comprensibili dal disponente in quanto particolarmente complesse.

costituzione in trust di:

- beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del trust;
- beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco;
- aziende con indicazione nell'atto istitutivo del trust di finalità generiche.

attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo.

operazioni di gestione effettuate dal trustee con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari.

frequenti dazioni in favore di nominativi ricorrenti in trust opachi, specie se effettuate verso paesi o territori a rischio.

dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l'incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall'atto Istitutivo.

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 5 FEBBRAIO 2020

Nell'**identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente**, gli operatori considerano anche il **titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore**.

Per la **valutazione del rischio connesso al cliente**, l'operatore prende in considerazione:

I. la **natura giuridica**: l'operatore ha l'obbligo di valutare l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente e, se esistenti, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore, **prestando particolare attenzione**:

- a. nelle ipotesi in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica:
 - **quando possa essere difficoltosa la comprensione del reale oggetto sociale o l'individuazione del titolare effettivo, come** nelle fondazioni, **nei trust** e/o negli istituti giuridici affini;
 - in presenza di frequenti mutamenti ovvero di elementi di opacità e/o complessità dell'assetto proprietario e/o organizzativo

In tale ambito, l'**operatore tiene conto degli indici reputazionali negativi** di cui all'Allegato 1 del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 febbraio 2020 e, in particolare, di eventuali procedimenti penali di cui sia a conoscenza che interessino il cliente, il titolare effettivo e l'esecutore.

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 5 FEBBRAIO 2020

Indici reputazionali negativi di cui all'allegato 1

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

.....

4. strutture societarie e **trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in Paesi** che, in esito alle valutazioni condotte dal FATF/GAFI o da analoghi organismi internazionali, **presentano rating sfavorevoli** in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (Immediate Outcome) n. 5 **in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust**. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in Paesi che presentano valutazioni negative del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

TRUST E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Comando generale della Guardia di Finanza, Scheda normativa e modulo operativo n. 6 (Circolare n. 83607 del 19 marzo 2012)

La Guardia di Finanza afferma che nella selezione del campione di operazione e/o prestazioni professionali da esaminare ai fini degli obblighi di adeguata verifica dovrà essere **riservata particolare attenzione alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.**

Rispetto al campione selezionato, **l'unità operativa acquisisce tutta la documentazione conservata dal professionista ispezionato ai sensi della normativa antiriciclaggio**, ovvero quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell'effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio.

LINEE GUIDA DEL CNDCEC

La Regola Tecnica n. 2 (Adeguate verifica della clientela, artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007) ha individuato una distinta serie di tipologie di prestazioni professionali, **attribuendo, in via indicativa, uno specifico grado di intensità di rischio inerente.**

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente “poco significativo”, “abbastanza significativo” o “molto significativo”

	Prestazioni professionali	RISCHIO INERENTE	VALORE DEL RISCHIO
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo	2
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo	3
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo	3

CRITERI E METODOLOGIE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Prestazioni a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende. **Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.** Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.



3. Trust e monitoraggio fiscale

RISOLUZIONE N. 53/E DEL 2019



Tizio
Presidente Cda

ITA RES

FONDAZIONE



Caio
Direttore generale

ITA RES

RISOLUZIONE N. 53/E DEL 2019

L'Agenzia delle Entrate ha affermato, nella Risoluzione n. 53/E/2019, che «**è esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.**

E' il caso tipico degli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti delle società e che hanno la possibilità di movimentare i capitali, pur non essendo i "beneficiari" dei relativi redditi.»

RISOLUZIONE N. 53/E DEL 2019

L'Agenzia conclude affermando che:


*«Alla luce di quanto rappresentato si ritiene, sotto il profilo sistematico, che **la definizione di titolare effettivo** prevista **dall'articolo 20, comma 5**, del decreto legislativo n. 231 del 2007 **che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione non possa essere estesa nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.***

Pertanto, gli istanti, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale della Fondazione, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle attività estere di proprietà della Fondazione.»

L'Agenzia prende in considerazione anche l'istituto del trust ed afferma che:

*«**Analoga esclusione dall'obbligo di monitoraggio fiscale è stata prevista** nella citata circolare n. 38/E del 2013 **con riferimento alla previgente definizione di titolare effettivo**, sebbene con riguardo alla diversa fattispecie del trust, dove è stato precisato che **"non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee** posto che quest'ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse"».*

RISPOSTA INTERPELLO n. 506/2020



RISPOSTA INTERPELLO n. 506/2020

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 167 del 1990 sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere **non soltanto i possessori formali delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i «titolari effettivi».**

Tuttavia, la risposta n. 506 richiama la **risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 29 maggio 2019 n. 53**, la quale ha chiarito come la definizione di titolarità effettiva in argomento, proveniente dalla disciplina dell'antiriciclaggio, debba essere interpretata in modo compatibile con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale.

Presupposto per essere tenuti alla compilazione del quadro RW è una **relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione**, pertanto sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Nel caso di specie, **il guardiano ha solo un potere di vigilare sull'operato del trustee** e la sua funzione è esercitata attraverso il *"preventivo ed obbligatorio consenso che il trustee è tenuto ad ottenere dal guardiano per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall'atto di trust"*.

Pertanto il guardiano **non può essere considerato titolare effettivo degli investimenti esteri e dunque non è tenuto alla compilazione del quadro RW** in relazione ai medesimi.



Disclaimer

Le slide sono il frutto del lavoro del team Private & Wealth dello Studio Belluzzo Mercanti. Il contenuto delle presenti slide è meramente informativo e nessun investimento o decisione con effetti giuridici potrà essere preso sulla base delle informazioni qui contenute. Si consiglia di richiedere sempre un parere circostanziato ad uno o più professionisti qualificati. Per ogni ulteriore informazione si prega di far pervenire le vostre richieste direttamente via e mail.

Né Belluzzo Mercanti, né alcuno dei suoi soci, amministratori, dipendenti, consulenti, rappresentanti o agenti accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di tutto o parte del presente documento. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili su richiesta.

Lo Studio pubblica notizie e informazioni sul proprio sito www.belluzzo.net nel quale potete trovare il web-magazine "*B Focus*" che consente anche di ricevere informazioni sulla base del profilo di interesse che andrete ad imputare, completando il processo di registrazione.

Grazie!



Chambers
High Net Worth
2020



Belluzzo International Partners fields 'competent highly qualified people'. The practice is particularly focused on tax advice to private client, trust and corporate clients. Luigi Belluzzo and Daniele Carl Trivi are experienced advisers.



Belluzzo International Partners ranked in ITR World Tax's Tier 1 as Leading Firm in Private Client Practice Area.
The Firm has also been ranked in General corporate tax and Transactional tax practice areas.
The Partners, Lorena Pellissier and Paola Bergamin have been ranked as "Highly Regarded" in the practice area Women in tax for the Italian jurisdiction.



Citywealth
SHORTLISTED





Trust & Wealth
Bespoke Professional Solutions

CONTACT



Belluzzo Mercanti
WEALTH | LAW | TAX | FINANCE



Paola Bergamin

Partner

Dottore Commercialista – TEP

paola.bergamin@belluzzomercanti.it

MILANO

Via Andegari, 4
20121

tel. +39 02 365 69657

studio@belluzzo.net

VERONA

Vicolo Pietrone, 1 B
37121

tel. +39 045 591999

studio@belluzzo.net

LONDRA

38, Craven Street
WC2N 5NG

ph. +44 (0)20 700 42660

london@belluzzo.net

SINGAPORE

19 Cecil Street, The
Quadrant #04-01-049704

ph. +65 6653 5361

singapore@belluzzo.net

LUGANO

Via Nassa 3A
6900

ph. +41 (0)91 2520780

lugano@belluzzo.ch



Belluzzo International Partners is the trading name of different entities working on each jurisdiction according to laws. Further information is available at each office and on our web site. Belluzzo International Partners è la denominazione di società o associazioni che in ogni giurisdizione operano in accordo con le leggi. Maggiori Informazioni sono disponibili nel nostro sito internet e presso ciascuna delle sedi Belluzzo International Partners © 2018.